

BANDO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 72 E 73 DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117, PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
in attuazione dell'Accordo di programma 2020 tra la Provincia Autonoma di Trento e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Art. 1

Oggetto

1. Il presente bando disciplina la concessione e l'erogazione di contributi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale per la realizzazione di attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. n. 117/2017 di rilevanza locale, realizzate sul territorio provinciale e con ricadute sul medesimo territorio o su parte di esso.
2. L'importo complessivo a disposizione per gli interventi da finanziare in base a questo bando ammonta a Euro 572.017,00.-.

Art. 2

Soggetti ammessi alla procedura

1. Possono partecipare alle procedure del presente Bando i soggetti (di seguito denominati "Soggetti ammessi") che, alla data di presentazione della domanda:
 - a) sono iscritti, nelle more dell'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore, nell'albo delle organizzazioni di volontariato o nel registro delle associazioni di promozione sociale della Provincia di Trento previsti rispettivamente dall'articolo 3 e dall'articolo 3 bis della L.P. n. 8 del 1992, nonché le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, che hanno sede e svolgono la loro attività sul territorio provinciale. L'iscrizione nei rispettivi albo o registro, o relativa sezione del Registro Unico del Terzo Settore, è mantenuta durante l'intero periodo di realizzazione dell'attività oggetto del bando, pena la decadenza parziale dal contributo, che viene rideterminato tenuto conto delle attività svolte e delle spese sostenute in vigenza di iscrizione;
 - b) hanno sede legale nel territorio della provincia di Trento oppure almeno una sede operativa nel medesimo territorio da almeno 2 (due) anni alla data di presentazione della domanda.

Art. 3

Forme di partecipazione

1. Può presentare richiesta di contributo ai fini del presente bando:
 - a) le singole organizzazioni di volontariato (di seguito anche ODV);
 - b) le singole associazioni di promozione sociale (di seguito anche APS);
 - c) le forme associative, anche temporanee, di più ODV;
 - d) le forme associative, anche temporanee, di più APS;

e) le forme associative mista, anche temporanee, comprendente uno o più dei soggetti di cui alle lettere a) e b).

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 lettera c), d), ed e), ogni forma associativa temporanea è rappresentata nei confronti della Provincia dal soggetto capofila in tutti i suoi rapporti amministrativi, organizzativi, finanziari e contabili inerenti il presente bando. Qualora, al momento della presentazione della domanda, il mandato speciale non sia ancora conferito, la domanda deve essere sottoscritta dai rappresentanti legali di ciascun ente partecipante alla forma associativa e deve essere conferito mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria.

Art. 4

Partenariato attivo

1. Il soggetto attuatore può costituire un partenariato **a titolo gratuito** (con soggetti profit, non profit o con enti pubblici). In questo caso, la Provincia intrattiene ogni rapporto amministrativo, organizzativo e finanziario esclusivamente con il soggetto attuatore.

2. In presenza di partner, alla domanda di contributo dovranno essere allegate le schede di adesione, sottoscritte dal rappresentante legale dei soggetti partner con cui essi esprimono la loro disponibilità alla partnership gratuita, specificando i ruoli assunti, la parte di attività da svolgere ed eventuali rapporti organizzativi in relazione alla realizzazione del progetto. In mancanza delle schede di adesione, ai fini della valutazione del progetto non viene considerata la partnership.

3. Non sono considerati partner, ai fini di questo bando, i soggetti che dichiarano una mera condivisione o patrocinio del progetto e quelli che partecipano al progetto in qualità di fornitori di beni e servizi a titolo oneroso.

Art. 5

Tipologie di contributo

1. Sono finanziabili i soggetti di cui all'articolo 2 del presente bando in relazione alle seguenti tipologie:

a) Contributo, quale sostegno finanziario necessario al mantenimento della propria capacità organizzativa e operativa pregiudicata dall'emergenza epidemiologica, a rimborso delle spese volte al soddisfacimento dei bisogni sociali e/o assistenziali nonché per l'applicazione delle misure di prevenzione necessarie per fronteggiare l'emergenza Covid-19 (**Allegato A**);

b) Contributi per progetti inerenti le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017, destinati a rispondere alle emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'emergenza Covid-19 (**Allegato B**) secondo modalità compatibili con i provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza e contenere la diffusione del virus.

2. Eventuali somme residuali rispetto a quanto stanziato a favore degli interventi di cui alle lettere a) e b) sono destinati a finanziare, reciprocamente, ulteriori domande di contributi a favore dei medesimi interventi, tenuto conto dell'ordine nella rispettiva graduatoria.

Art. 6

Aree di intervento

1. Sono finanziabili i progetti a rilevanza locale di cui all'art. 5 del D. lgs. 117/2017, che perseguono gli obiettivi generali risultanti dalla colonna 1 della Tabella sottostante. Essi si

collocano in un'area di intervento specificata nella colonna 2 della medesima tabella con riferimento ai rispettivi obiettivi di riferimento.

Tabella 1: Obiettivi generali e aree di riferimento

1 OBIETTIVI GENERALI	2 AREE D'INTERVENTO
1) Porre fine ad ogni forma di povertà	<ul style="list-style-type: none"> a) Rafforzare le attività di contrasto al fenomeno dell'impoverimento individuale, familiare e collettivo, e di ogni altra dimensione di povertà che incrementano il rischio di marginalità e di isolamento sociale delle persone in condizioni di fragilità e svantaggio sociale; b) Interventi utili al soddisfacimento dei bisogni fondamentali e al sostegno alle persone in condizione di fragilità e di svantaggio; c) Promozione e sviluppo delle attività di raccolta e redistribuzione delle eccedenze alimentari e non, a fini di solidarietà sociale, anche quale strumento per favorire l'inclusione sociale delle persone e contrastare la loro solitudine, anche mediante l'introduzione di strumenti innovativi e tecnologici.
2) Salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età	<ul style="list-style-type: none"> a) Consolidare i percorsi di assistenza e sostegno personalizzati e vicini al cittadino, oltre che adeguatamente accessibili allo stesso, inclusa la lotta e la prevenzione sul tema delle dipendenze comportamentali e di consumo; b) Mantenere e migliorare le condizioni di benessere psico-fisico delle persone più vulnerabili che si trovano in condizioni di disagio fisico, psicologico e sociale attraverso il contrasto alla solitudine, l'assistenza e l'accompagnamento, anche in forma leggera, e il mantenimento dell'autonomia individuata, accompagnata ed integrata; c) Interventi a contrasto delle situazioni di fragilità e di bisogno determinate anche dalla situazione di emergenza per la pandemia Covid-19 e che possano coinvolgere anche fasce di popolazione particolarmente esposte (minori, anziani soli, persone non autonome o in situazioni di precarietà economica, ecc.).
3) Educazione di qualità, equa ed inclusiva	<ul style="list-style-type: none"> a) Diffondere ogni tipo di conoscenze, competenze, stili di vita e modelli virtuosi di produzione e il consumo sostenibile, favorendo le reti e le collaborazioni tra coloro che si occupano di educazione e di sviluppo sostenibile; b) Interventi volti alla responsabilizzazione e di coinvolgimento attivo dei beneficiari finali delle attività di volontariato sociale al fine di aumentare il rendimento degli interventi attuati a beneficio dell'intera comunità; c) Promozione di uno stile di vita sostenibile ed inclusivo, di una cultura pacifica e non violenta nonché sperimentazione di forme di cittadinanza attiva e globale che rafforzino i legami sociali, con particolare riferimento alla ricostruzione, con modalità diverse o innovative, delle reti di relazione solidale, messe fortemente alla prova dall'emergenza Covid-19.
4) Riduzione delle ineguaglianze	<ul style="list-style-type: none"> a) Rafforzare le pari opportunità sociali compromesse dalla necessità di adottare comportamenti personali auto-protettivi mediante legami, sociali, gesti solidali, attenzioni condivise, capacità di donazione nell'ottica di un welfare generativo e di comunità; b) Promozione e sostegno dell'educazione delle famiglie e degli individui che si trovano in difficoltà, al fine di migliorare la gestione della vita quotidiana anche a supporto delle attività di ripresa dagli effetti negativi dell'emergenza Covid-19.
5) Città e comunità sostenibili	<ul style="list-style-type: none"> a) Rafforzare e mantenere attivi gli interventi e le attività culturali, sportive, ricreative ed educative sul territorio, secondo modalità compatibili con i provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza e contenere la diffusione del virus; b) Prosecuzione delle attività nei centri sociali, aggregativi e ricreative, secondo modalità compatibili con quelle previste dalle Linee guida

	provinciali afferenti ai singoli settori di intervento. c) Rafforzare e consolidare le attività ordinarie dell'ente, anche riconducibili ad attività straordinarie svolte come risposta alla situazione di emergenza per Covid-19.
--	---

2. In sede di valutazione dei progetti la Provincia può modificarne la collocazione da un'area di intervento ad un'altra, nell'ipotesi in cui la nuova collocazione sembri maggiormente rispondente agli obiettivi specifici del progetto.

Art. 7

Termini e modalità per la presentazione delle domande.

1. La domanda di contributo è sottoscritta e presentata dal rappresentante legale del soggetto attuatore o del soggetto capofila (nel caso di forme associative temporanee se è già stata conferita la procura alla capofila) oppure sottoscritta dai rappresentanti legali di ciascun componente della forma associativa (se non è ancora stata conferita procura alla capofila) al Servizio provinciale competente in materia di Politiche sociali (di seguito "Servizio") nel periodo compreso tra la pubblicazione del presente Bando e fino al giorno **30 giugno 2021**, secondo una delle seguenti modalità, a pena di irricevibilità:

a) per consegna diretta, previo appuntamento, presso gli uffici della struttura provinciale competente per l'istruttoria (Servizio Politiche Sociali, via Gilli, n. 4 – 38121 Trento) o presso gli sportelli provinciali periferici di assistenza e informazione al pubblico;

b) a mezzo posta, unicamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento (in questo caso, la documentazione si intende presentata in tempo utile ove risulti dal timbro dell'ufficio postale accettante che è stata consegnata entro l'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda);

c) per posta elettronica alla casella di posta elettronica certificata della struttura provinciale competente all'indirizzo serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it; l'invio da casella di posta elettronica semplice è valido se il documento è sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, se sottoscritto con firma autografa, è scansionato e presentato unitamente alla copia del documento di identità.

2. La domanda di contributo è redatta avvalendosi dei moduli approvati dal Servizio Politiche sociali e pubblicati sul sito www.modulistica.provincia.tn.it. La domanda deve essere sottoscritta, pena irricevibilità, dal legale rappresentante mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, se sottoscritto con firma autografa con allegata copia del documento di identità.

3. Nella domanda il soggetto richiedente deve indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'organizzazione o della forma associativa che rappresenta, al fine dell'effettuazione delle comunicazioni inerenti le iniziative previste nel presente bando.

4. Le scansioni del progetto e della documentazione trasmessi alla Provincia devono essere in uno dei formati ammessi (PDF/A, PDF, XML, TXT, TIFF, TIF, JPEG, JPG, JFIF, JPE, EML) e non devono avere dimensioni superiori a 20 MB. Non sono ammessi file comprimibili.

5. Ciascun soggetto richiedente può presentare non più di una domanda di contributo per il contributo alle spese di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a); e non più di una domanda di contributo per i progetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del presente Bando.

6. Nel caso in cui il soggetto richiedente presenti più di una domanda di contributo la Provincia riterrà valida solo l'ultima domanda pervenuta.

Art. 8

Irricevibilità e inammissibilità della domanda

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, ai fini del presente bando sono irricevibili le domande che:

- a) sono presentate oltre il termine previsto dall'articolo 7;
- b) sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste dall'articolo 7;
- c) sono prive di sottoscrizione;
- d) non sono riconducibili a progetti di attività rientrante nelle aree di intervento e negli obiettivi indicati ai sensi dell'articolo 6 del presente bando.

2. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo ai fini del presente bando sono inammissibili le domande che:

- a) riguardano progetti la cui realizzazione ha avuto inizio in data antecedente a quella prevista dall'articolo 7, comma 1 nel presente bando;
- b) riguardano progetti già finanziati da altri enti pubblici o privati a copertura dell'intera spesa (per progetti con copertura parziale della spesa, vedi articolo 9);
- c) riguardano progetti che in sede di valutazione non hanno raggiunto la soglia minima prevista ai sensi dell'articolo 5 degli Allegati A e B del presente Bando;
- d) sono presentate da Soggetti non in regola con gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa.

3. Non sono ammessi a contributo progetti che includono attività che comportano entrate a favore del soggetto richiedente (da compartecipazione dei fruitori del servizio, da attività commerciale marginale, da altre fonti di finanziamento) che non siano indicate tra le voci di entrata del quadro economico del progetto.

Art 9

Concorso di finanziamenti sulle attività del medesimo progetto

1. E' ammessa la concessione del contributo previsto da questo bando in concorso con altri finanziamenti concessi sul medesimo progetto a copertura parziale delle spese, nella misura in cui non si verifichi una situazione di cumulo di benefici a copertura delle stesse spese derivanti dalle medesime specifiche attività progettuali. In tal caso, le ulteriori agevolazioni di cui beneficia il soggetto richiedente o che lo stesso ha già richiesto al momento della presentazione della domanda del presente contributo devono essere dichiarate nella domanda stessa ed evidenziate in sede di rendicontazione.

Art. 10

Obblighi del soggetto attuatore

1. Il soggetto attuatore è tenuto a rispettare i seguenti obblighi:

- a) riportare, su qualsiasi documento o materiale informativo relativo alla realizzazione del progetto, i seguenti loghi:
- il logo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 - il logo della Provincia Autonoma di Trento;
- e la seguente dicitura *“Questa iniziativa è finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”*. Nelle more della concessione del contributo, non è possibile invece utilizzare i sopra citati loghi;
- b) pubblicare sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali (es. Facebook), entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l’entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell’anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 334, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l’anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell’articolo 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall’art. 35 del decreto Legge n. 34/2019;
- c) rispettare le disposizioni in materia di tutela dei dati personali;
- d) adempiere agli obblighi assicurativi nei confronti dei volontari secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore;
- e) dare esecuzione alle attività previste nel progetto mediante **l’impiego di un numero di unità di personale volontario iscritto nel registro dei volontari almeno doppio rispetto al numero dei lavoratori a qualsiasi titolo retribuiti, complessivamente utilizzati nelle attività progettuali.** Nell’ipotesi in cui nel progetto non sia previsto l’impiego di personale a qualsiasi titolo retribuito, dovranno essere impiegati almeno n. 5 (cinque) unità di personale volontario iscritto nel registro dei volontari.
- f) comunicare tempestivamente al Servizio Politiche sociali qualsiasi modifica riferita ai soggetti attuatori di cui all’articolo 3 e la modifica dell’iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore o, nelle more della sua operatività, ai rispettivi Albo/Registro;
- g) rimborsare ai singoli volontari soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio, alloggio, etc.) per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal soggetto attuatore, a mezzo delibera dell’organo di amministrazione. Sono in ogni caso **vietati rimborsi spese di tipo forfetario**. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa dallo stesso, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente abbia deliberato sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
- h) programmare e porre in essere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute degli operatori, dei partecipanti e dei destinatari delle attività progettuali, ivi comprese le misure per far fronte all’emergenza COVID 19 e per la realizzazione delle misure volte al controllo e al contenimento dell’epidemia.

Art. 11 Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a contributo le spese, per qualsiasi tipologia di intervento previsti dall'articolo 5 del presente Bando, non riferite alla realizzazione di attività oggetto del contributo e non identificate nel rispettivo piano finanziario.
2. Non sono ammesse a contributo le spese relative a:
 - a) acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
 - c) sanzioni, penali e interessi;
 - d) l'I.V.A. in detrazione;
 - e) gli oneri finanziari (interessi passivi, imposta di bollo);
 - f) gli ammortamenti;
 - g) spese derivanti dall'acquisizione di **servizi o di prestazioni di lavoro da soci volontari, propri e dei partner**, coinvolti nel progetto;
 - h) spese derivanti dal calcolo di valorizzazione monetaria di servizi o attività di volontariato;
 - i) ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata e riconducibile alla realizzazione del progetto approvato o priva di una specifica destinazione.

Art. 12

Documentazione contabile e controllo

1. Le spese sostenute devono essere dimostrate mediante documenti di spesa e/o fiscali e debitamente quietanzate, attraverso bonifici bancari, ricevute bancarie o postali, assegni bancari o circolari non trasferibili, carta di credito o di debito. Sono ammessi anche documenti contabili di valore probatorio equivalente quali estratti di conto corrente bancario o postale dove dovranno essere evidenziati i pagamenti effettuati e relativi alle attività oggetto di finanziamento.
2. Non si considerano documenti probatori le auto fatture, le fatture pro-forma e i preventivi.
3. La documentazione di spesa dovrà essere conservata dal beneficiario nel rispetto della normativa in materia e messa a disposizione degli uffici competenti per l'esercizio dell'attività di controllo.

Art. 13

Informazioni e contatti

1. Per informazioni relative al presente Bando è possibile contattare il Servizio Politiche Sociali, Ufficio accreditamento, affidamento e relazione con il terzo settore al numero di telefono 0461/492749, o all'indirizzo di posta elettronica:
bandivolontariato.politichesociali@provincia.tn.it.
2. Il bando, la modulistica e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento saranno disponibili sul portale www.trentinosociale.it.